

**COMUNE DI RIBERA****Libero Consorzio Comunale di Agrigento****DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 127 del 08/09/2026****IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA**

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione per utilizzo a tempo parziale del dipendente Arch. Giovanni Tinaglia presso il comune di Calamonaci ai sensi dell'art. 23 del Ccnl del 16/11/2022.

L'anno duemilaventisei, il giorno otto del mese di Settembre, alle ore 11,30 e seguenti, nella sala delle adunanze di questo Comune, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei signori:

	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>	<i>Assente</i>
1	PACE CARMELO	SINDACO	X	
2	ALONGI PIERPAOLO	VICE SINDACO	X	
3	CAICO DAVIDE	ASSESSORE	X	
4	CASIMIRO LUCIA	ASSESSORE	X	
5	FERRARO DOMIZIA	ASSESSORE	X	
6	INGLESE NICOLA	ASSESSORE	X	
		<i>N. presenti</i>	6	0

Presiede la seduta Carmelo Pace, nella qualità di Sindaco.

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a), del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il Segretario Generale Dott. Leonardo Misuraca, il quale cura anche la redazione del presente verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita la Giunta a deliberare in ordine all'argomento in oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

Vista la L.R. 15 marzo 1963, n° 16, recante “Ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana” e successive modifiche ed integrazioni.

Vista l'allegata proposta di deliberazione, avente per oggetto: **Approvazione schema di convenzione per utilizzo a tempo parziale del dipendente Arch. Giovanni Tinaglia presso il comune di Calamonaci ai sensi dell'art. 23 del Ccnl del 16/11/2022.**

Visto che la stessa è munita dei prescritti pareri di legge;

Ritenuta la stessa meritevole di accoglimento, condividendone i contenuti;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione ed in conseguenza di adottare il presente atto con la narrativa, le motivazioni ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende integralmente riportata e trascritta.

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente, che evidenzia l'urgenza dell'immediata esecuzione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L.R. 44/91.

Con voti favorevoli unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.



Comune di Ribera
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale

Proponente: Sindaco

Oggetto:	<i>Approvazione schema di convenzione per utilizzo a tempo parziale del dipendente Arch. Giovanni Tinaglia presso il comune di Calamonaci ai sensi dell'art. 23 del Ccnl del 16/11/2022.</i>
----------	--

PREMESSO che con nota del 28.08.2026 assunta al protocollo generale n. 16382 e successiva di integrazione assunta al , il Comune di Calamonaci, ha formulato richiesta di utilizzo congiunto, ex art.23 del CCNL Enti Locali 16/11/2022, del dipendente del Comune di Ribera, Arch. Giovanni Tinaglia dipendente a tempo indeterminato del Comune di Ribera con rapporto di lavoro part-time a 32 ore, inquadrato nell'area dei Funzionari e dell'E.Q. - Profilo professionale di funzionario tecnico per 2 ore settimanali, dal 01.09.2026 fino al 31/12/2026;

RITENUTO nello spirito di collaborazione istituzionale e preso atto del consenso dell'interessato di dover aderire alla suddetta richiesta;

RICHIAMATO l'art. 23 del CCNL per il comparto Regioni ed Autonomie locali sottoscritto in 16/11/2022 che prevede che "al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione".

RILEVATO che in base alla disciplina contrattuale del comma 2 del citato art. 23 del C.C.N.L. del 16/11/2022 il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione";

PRESO ATTO che i magistrati contabili della sezione Autonomie, con la deliberazione 10/2020, pubblicata sul sito il 15 giugno 2020, hanno chiarito :

- dal tenore letterale dell'istituto dello "scavalco condiviso" ora disciplinato dall'art. 23 del CCNL Regioni ed Autonomie Locali 16/11/2022, questo realizza una modalità di utilizzo di una medesima forza lavorativa, già incardinata in un rapporto di pubblico impiego, per periodi predeterminati e nell'ambito di un tetto orario obbligatorio, in virtù di un accordo pubblicistico fra più enti formalizzato in una c.d. convenzione nella quale sono disciplinati i modi e i tempi di utilizzo del dipendente "condiviso", nonché le modalità di ripartizione dei relativi oneri finanziari;

- il divieto di assunzione previsto dall'art. 9, comma 1 quinquies del d.l. 113/2016 non può essere applicato in via estensiva a fattispecie diverse da quelle espressamente indicate, e poiché l'istituto dello "scavalco condiviso" non è configurabile come nuova assunzione, tale divieto non sarebbe dunque applicabile al predetto istituto;

-anche laddove la convezione sottoscritta tra più enti preveda una ripartizione del carico finanziario della spesa complessiva, già in essere per il dipendente, attribuendone una quota parte in capo all'ente utilizzatore, tale situazione non può essere qualificata costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, proprio per la mancanza di un vincolo contrattuale diretto tra l'ente, che si avvale delle prestazioni a scavalco, ed il lavoratore, trattandosi soltanto di una modalità organizzativa di condivisione del personale tra p.a.;

RITENUTO che la fonte regolamentare prevista per disciplinare l'utilizzo in oggetto è individuata nella convenzione prevista dalla normativa contrattuale appena richiamata;

RAVVISATA la necessità di regolare, con la predetta apposita convenzione, i profili essenziali della utilizzazione congiunta del dipendente, in particolare, la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione tra l'ente di appartenenza e il comune utilizzatore, la ripartizione degli oneri finanziari connessi a tale forma di utilizzo del personale, in proporzione alla durata della prestazione presso ciascun ente e i conseguenti adempimenti reciproci, nonché tutti gli altri profili necessari per una corretta ed efficiente gestione del rapporto di lavoro;

VISTO il nulla osta del Dirigente del settore di appartenenza del dipendente prot. 16960 del 07/09/2026;

RITENUTO, pertanto, di approvare lo schema di convenzione, ex art.23 del CCNL 16/11/2022, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (All."A");

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs n.267/2000 e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs. n.165/2001 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACCERTATA la propria competenza in materia;

VISTO il parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Settore Economico Finanziario;

P.Q.S.

PROPONE

1. DI RICHIAMARE la narrativa che precede quale parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo.
2. DI AUTORIZZARE, per le ragioni sopra espresse, l'utilizzo condiviso con il Comune di Calamonaci, ai sensi dell'art. 23 del CCNL Enti Locali del 16/11/2022, dell'Arch. Giovanni Tinaglia dipendente a tempo indeterminato del Comune di Ribera con rapporto di lavoro part-time a 32 ore, inquadrato nell'area dei Funzionari e dell'E.Q. - Profilo professionale di funzionario tecnico per 2 ore settimanali nei termini di cui all'allegato schema di convenzione concordato tra i due Enti utilizzatori a decorrere dalla stipula della convenzione.
3. DI APPROVARE, allo scopo, lo schema di convenzione, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato A).
4. DI INCARICARE il Sindaco pro- tempore alla sottoscrizione della convenzione.
5. DI TRASMETTERE, per quanto di competenza, il presente provvedimento al Comune di Calamonaci.
6. DI DARE alla presente deliberazione l'immediata esecuzione, ai sensi dell'art. 12, comma 2 della l.r. 44/91.
7. DI PUBBLICARE il presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line del sito internet del Comune.

Il Sindaco
(Dott. Carmelo Pace)

Il Vice Sindaco
Prof. Pierpaolo Alengi



COMUNE DI RIBERA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento



COMUNE DI CALAMONACI
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI RIBERA E IL COMUNE DI CALAMONACI PER L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE, AI SENSI DELL'ART.23 DEL CCNL 16/11/2022, DI N.1 "FUNZIONARIO TECNICO" EX CATEG. GIURIDICA D.

L'anno duemilaventisei addì _____ del mese di _____,

TRA

Il Comune di Ribera(AG), C.F. (00215200841) rappresentato dal Dott. Carmelo Pace, in qualità di Sindaco pro-tempore, rappresentante legale del Comune, domiciliato per la sua carica presso la sede comunale;

E

Il Comune di Calamonaci (Ag), C.F. (83001470844), rappresentato dal Sig. Pellegrino Spinelli, in qualità di Sindaco pro-tempore, rappresentante legale del Comune, domiciliato per la sua carica presso la sede comunale;

PREMESSO CHE:

- il Comune di Calamonaci ha fatto richiesta di utilizzare, il dipendente Arch. Giovanni Tinaglia dipendente a tempo indeterminato/part-time del Comune di Ribera, inquadrato nell'area dei Funzionari e dell'E.Q. - Profilo professionale di funzionario tecnico dal 01.09.2026 fino al 31.12.2026 per 2 (due) ore settimanali da espletare nell'ambito dell'orario di servizio vigente nel Comune di Calamonaci, nella giornata di _____;
- con deliberazione di G.M. n. ____ del _____ esecutiva ai sensi di legge e le cui motivazioni ivi indicate costituiscono parte integrante del presente atto, il Comune di Ribera ha approvato lo schema della presente convenzione ed autorizzato la stipula;
- con deliberazione di G.M. n. ____ del _____, esecutiva ai sensi di legge e le cui motivazioni ivi indicate costituiscono parte integrante del presente atto, il Comune di Calamonaci ha approvato lo schema della presente convenzione ed autorizzato la stipula;

CONSIDERATO CHE:

- l'art.23 del CCNL del 16.11.2022 Comparto Funzioni Locali prevede che *"Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione;*

- il medesimo articolo definisce i principali contenuti delle convenzioni stabilendo tra l'altro che:
“(...) La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. L'utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione (...)”;

Il Comune di Ribera e il Comune di Calamonaci intendono definire l'utilizzo in convenzione del dipendente del Comune di Ribera Arch. Giovanni Tinaglia, inquadrato nell'area dei Funzionari e dell'E.Q. - Profilo professionale di funzionario tecnico.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1- Oggetto, finalità e profili generali di riferimento

La presente convenzione ha per oggetto l'utilizzo a tempo parziale e determinato, ai sensi dell'art .23 del C.C.N.L. sottoscritto in data 16.11.2022, del dipendente Tinaglia Giovanni, in servizio a tempo indeterminato presso il Comune di Ribera, inquadrato nell'area dei Funzionari e dell'E.Q. - Profilo professionale di funzionario tecnico;

La presente convenzione è finalizzata a soddisfare la migliore realizzazione dei servizi relativi all'Area Tecnica del Comune di Calamonaci ed a sopperire alle necessità di personale del Comune di Calamonaci;

Al personale utilizzato in base alla presente convenzione si applica il complesso di disposizioni derivanti dai vigenti CCNL di comparto, in particolare quelle contenute nell'art. 23 CCNL 16.11.2022 e ss.mm.ii..

ART. 2- Durata della Convenzione

La presente convenzione ha durata dal 01/09/2026, e comunque dalla data di effettiva attivazione ed immissione in servizio del dipendente presso il Comune di Calamonaci, e fino al 31/12/2026.

Per l'eventuale proroga il Comune di Calamonaci, previa acquisizione dell'assenso da parte del dipendente, effettuerà ulteriore richiesta al Comune di Ribera che, tenuto conto delle proprie esigenze organizzative, valuterà la possibile autorizzazione.

ART. 3 - Tempo di lavoro di assegnazione

La prestazione lavorativa che il dipendente Giovanni Tinaglia, con profilo professionale di Funzionario Tecnico – Area dei Funzionari e dell'E.Q., svolgerà presso la sede del Comune di Calamonaci (AG) decorrerà:

- dal 01/09/2026 e fino al 31/12/2026 per 2 (due) ore settimanali da espletare nell'ambito dell'orario di servizio vigente nel Comune di Calamonaci, nelle giornate di _____.
- per la restante parte di ore 30 (trenta) lavorative della settimana, in costanza di utilizzo a tempo parziale, il suindicato dipendente resterà nell'ordinaria disponibilità operativa del Comune di Ribera per l'espletamento dei compiti e delle funzioni assegnate secondo la disposizione oraria impartita dal Dirigente d'appartenenza.

ART. 4- Gestione del personale distaccato

Il Comune di Ribera e il Comune di Calamonaci concordano che lo svolgimento del servizio, tenendo conto delle esigenze di entrambi gli enti, potrà essere variato;

Ai sensi dell'art. 23 co. 2 del CCNL 16.11.2022, la titolarità del rapporto di lavoro e la gestione medesima è a carico del Comune di Ribera in quanto Ente di provenienza, dando atto che gli atti gestionali generali restano confermati nella competenza della stessa Amministrazione, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'Ente di utilizzazione;

Le ferie e gli altri congedi da usufruire nei giorni di rispettivo utilizzo saranno concessi da ciascun Ente utilizzatore fermo restando l'onere per il Comune di Calamonaci di comunicare i provvedimenti relativi assunti all'ufficio del personale del Comune di Ribera.

ART. 5- Rapporti finanziari

- 1 I rapporti finanziari tra i due Enti saranno ispirati ai principi della solidarietà e della equa ripartizione degli oneri.
- 2 Il Comune di Ribera corrisponderà per intero alla dipendente interessata il trattamento economico fisso e continuativo spettante in conseguenza dell'inquadramento nella categoria giuridica ed economica posseduta e di quant'altro in godimento e gli incrementi economici derivanti da eventuali rinnovi contrattuali.
- 3 Il Comune di Calamonaci provvederà a rimborsare al Comune di Ribera il trattamento economico fisso e continuativo, ed eventuali altre indennità spettanti con i relativi oneri fiscali e previdenziali, in proporzione all'orario di lavoro svolto nell'amministrazione comunale di Calamonaci (ore 2 settimanali), entro giorno 5 del mese successivo al pagamento degli emolumenti da parte del Comune cedente.
- 4 Tale rimborso è dovuto da parte dell'Ente utilizzatore anche nei casi di mancata prestazione lavorativa del dipendente nei giorni prestabiliti, per malattia, per ferie, permessi o altra causa non dipendente dalla volontà del lavoratore.
- 5 La corresponsione di qualsiasi emolumento di natura accessoria da riconoscersi al dipendente per prestazioni richieste ed effettivamente rese a favore dell'Ente utilizzatore (quali: lavoro straordinario, eventuali indennità accessorie aggiuntive) saranno pagate direttamente dallo stesso Ente utilizzatore.

Art. 7 - Revisioni e possibili estensioni temporali della convenzione

Le Amministrazioni possono procedere alla revisione complessiva dei contenuti, e dei profili esecutivi della presente convenzione in prossimità della scadenza, al fine di valutare:

- a il possibile rinnovo, compatibilmente con le esigenze dell'Ente di appartenenza, previo parere favorevole del relativo Dirigente di appartenenza, ai medesimi patti e per la medesima durata.
- b una complessiva riformulazione, con definizione di conforme processo approvativo da parte degli organi competenti dell'Amministrazione stessa.

La presente convenzione può essere prorogata, sempre compatibilmente con quanto sopra, al fine di consentire alle Amministrazioni l'adeguata valutazione delle soluzioni esperibili per la gestione delle risorse umane.

ART.8 - Risoluzione della convenzione

1. In caso di reiterata inosservanza delle disposizioni impartite e/o dei doveri d'ufficio, nonchè nell'ipotesi in cui dovessero venir meno le sottostanti esigenze, l'Ente utilizzatore potrà disporre la cessazione del regime di utilizzazione, rimettendo il dipendente nella disponibilità dell'Ente di appartenenza, previa tempestiva e motivata comunicazione.
2. Nel caso di sopraggiunte nuove esigenze funzionali dell'Ente di appartenenza, ovvero in caso di espressa volontà del dipendente.
3. La Convenzione sarà risolta altresì nei seguenti casi:
 - a. per cessazione del rapporto di lavoro con l'Ente titolare del rapporto di lavoro;
 - b. per scadenza naturale della presente convenzione, di cui all'art. 2, salvo proroga;
 - c. per risoluzione consensuale della convenzione da parte degli enti convenzionati;
 - d. per recesso unilaterale da parte degli enti convenzionati previo preavviso di almeno 10 giorni da parte dell'ente recedente.
 - e. mancato rimborso delle somme dovute da parte del Comune di Calamonaci.

ART. 9 - Disposizioni generali e finali

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia degli enti locali.
2. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso secondo i teorici di legge.

Per il Comune di Ribera
Il Sindaco Dott. Carmelo Pace

Per il Comune di Calamonaci
Il Sindaco Pellegrino Spinelli

Per accettazione:

Il Dipendente del Comune di Ribera
Arch. Giovanni Tinaglia



Comune di Ribera
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Proposta di Deliberazione ad oggetto : ***Approvazione schema di convenzione per utilizzo a tempo parziale del dipendente Arch. Giovanni Tinaglia presso il comune di Calamonaci ai sensi dell'art. 23 del Ccnl del 16/11/2022.***

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

In relazione al disposto di cui all' art. 53, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'art. 12 della L.R. 23 dicembre 2000, n. 30 e recepito dall'art. 1, comma 1, lett. i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e degli artt. 49 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 (TUEL)

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE – ECONOMICO FINANZIARIO

esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Ribera , 7/9/2026

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE
(Dott. Raffaele Gallo)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO

In relazione al disposto di cui agli artt. 53, della legge 8/6/1990, n.142 recepito dall'art. 1, comma 1, lett. i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e degli artt. 49, 147 bis, comma 1 e 153, comma 5, del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

ESPRIME

parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Ribera , 7/9/2026

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE
dott. Raffaele Gallo

Proposta di deliberazione approvata nella seduta di Giunta del 08-09-26 ore 11.30

Votazione UNANIME

Immediata esecutività sì no

Il Sindaco

(Carmelo Pace)

Il Segretario Generale

(Dott. Leonardo Misuraca)

I Componenti

Firma

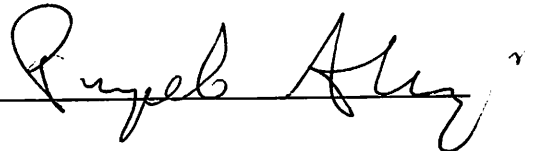
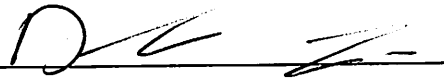
ALONGI PIERPAOLO

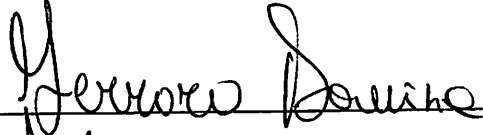
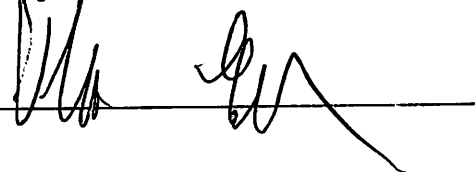
CAICO DAVIDE

CASIMIRO LUCIA

FERRARO DOMIZIA

INGLESE NICOLA

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n 69)

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per gg.15 consecutivi a partire dal giorno _____ e fino al _____ Prot. n. _____

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 08 SET. 2026

() Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

(X) Dichiarata Immediatamente Esecutiva (Art. 12, Comma 2 L.R. n. 44/91 s.m.i.)

Ribera, li 08 SET. 2026

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' DI ORIGINALE ANALOGICO

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che la presente copia informatica in formato PDF è conforme all'atto analogico originale.

IL SEGRETARIO GENERALE *

(Dott. Leonardo Misuraca)

* Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate.